



Comune di Torrita Tiberina

C.a.p. 00060 - Città metropolitana di Roma Capitale - Tel. 0765/30116

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 51 DEL REG.	OGGETTO:	ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DA SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE PUBBLICA PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.L.
DATA 26.07.2023		

L'anno **duemilaventitre** addi **ventisei** del mese di **luglio** alle ore **13.50** nella Sede comunale, la Giunta comunale, nell'esercizio dei poteri conferitigli, si è riunita in videoconferenza nelle seguenti persone:

COLAFIGLI RITA	P
CAPRIOLI ANDREA	P
CAPRIOLI PAOLA	P

Totale presenti **3**

Totale assenti **0**

Partecipa il Segretario comunale Dott.ssa Silvana Mele.

La Sig.ra Rita COLAFIGLI nella sua qualità di Sindaco, constatata la presenza del numero legale dichiara aperta la seduta ed assume la presidenza della stessa.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di Delibera di Giunta Comunale n. 79, condiviso quanto nella stessa indicato, che qui di seguito si riporta integralmente:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 79 DEL 26.07.2023
IL RESPONSABILE DELL'AREA AREA II TECNICO-MANUTENTIVA E ENTRATE
PROPONE L'ASSUNZIONE DEL PRESENTE ATTO.

OGGETTO: ACQUISTO QUOTE DI PARTECIPAZIONE AZIENDA MUNICIPALIZZATA SABINA S.R.L. - APPROVAZIONE SCHEMA DI DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE DA SOTTOPORRE A CONSULTAZIONE PUBBLICA PREVENTIVA AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 2 DEL D.LGS. 175/2016 E S.M.I.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che questo Comune gestisce, sia in forma diretta che tramite appalti di lavori e servizi, una molteplicità di servizi di interesse pubblico rientranti nelle competenze e finalità istituzionali, tra cui l'igiene urbana, la manutenzione del patrimonio e del verde, la manutenzione stradale, ecc.;

Considerato che per alcuni servizi non risulta possibile procedere alla gestione in amministrazione diretta in quanto sprovvisti delle necessarie risorse umane e strumentali necessarie e pertanto si deve procedere con l'affidamento a soggetti esterni;

Dato atto:

- che questa amministrazione considera fondamentale il percorso di collaborazione tra comuni, per lo svolgimento in forma associata di funzioni e servizi, come auspicato da diverse norme nazionali;
- che tale percorso può avvenire sia a livello istituzionale che attraverso la partecipazione "congiunta" in Società che svolgono servizi di interesse generale;
- che tra detti servizi attualmente esternalizzati rientra anche il servizio di igiene urbana e di spazzamento, il cui contratto in essere è in proroga ai sensi del contratto di appalto e dell'allegato Capitolato;

Ritenuto pertanto dover procedere con il nuovo affidamento del servizio attesa l'impossibilità di procedere con l'esecuzione diretta con propri mezzi e personale;

Considerato che il D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., all'art. 4 commi 1 e 2, testualmente recita:

"1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie

per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nè acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui al dlgs 36/2023;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici;

Considerato:

- che l'art. 2 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. considera:
««servizi di interesse generale»: le attività di produzione e fornitura di beni o servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o sarebbero svolte a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle rispettive competenze, assumono come necessarie per assicurare la soddisfazione dei bisogni della collettività di riferimento, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale, ivi inclusi i servizi di interesse economico generale;
«servizi di interesse economico generale»: i servizi di interesse generale erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato»;
- che l'art. 2 del D.lgs. 201/2022 in materia di «Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica» considera:
««servizi di interesse economico generale di livello locale» o «servizi pubblici locali di rilevanza economica»: i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato, che non sarebbero svolti senza un intervento pubblico o sarebbero svolti a condizioni differenti in termini di accessibilità fisica ed economica, continuità, non discriminazione, qualità e sicurezza, che sono previsti dalla legge o che gli enti locali,

nell'ambito delle proprie competenze, ritengono necessari per assicurare la soddisfazione dei bisogni delle comunità locali, così da garantire l'omogeneità dello sviluppo e la coesione sociale;

«servizi di interesse economico generale di livello locale a rete» o «servizi pubblici locali a rete»: i servizi di interesse economico generale di livello locale che sono suscettibili di essere organizzati tramite reti strutturali o collegamenti funzionali necessari tra le sedi di produzione o di svolgimento della prestazione oggetto di servizio, sottoposti a regolazione ad opera di un'autorità indipendente»;

Rilevato che il servizio di igiene urbana rientra appieno nel perimetro dei servizi di interesse generale di cui sopra come più volte ribadito dalla giurisprudenza amministrativa (TAR Umbria I Sezione n. 18/2015, Consiglio di Stato - Sez. V n. 1435/2014, Consiglio di Stato - Sez. V n. 1034/2016, Consiglio di Stato - Sez. V n.2796/2017, Consiglio di Stato - Sez. V n. 4304/2017, ecc.);

Considerato che a Magliano Sabina è presente una Società denominata A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. e avente come soci i Comuni di Magliano Sabina, Collecchio e Stimigliano, che già gestisce il suddetto servizio “in house” e che potrebbe potenzialmente gestire, anche con delle economie di scala, il servizio anche per il Comune di Torrita Tiberina;

Visto l'art. 5 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che testualmente recita:

"1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica secondo modalità da essi stessi disciplinate.

3. L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità garante della concorrenza e del mercato,

che può esercitare i poteri di cui all'articolo 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo, nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo.

4. Ai fini di quanto previsto dal comma 3, per gli atti delle amministrazioni dello Stato e degli enti nazionali sono competenti le Sezioni Riunite in sede di controllo; per gli atti delle regioni e degli enti locali, nonché dei loro enti strumentali, delle università o delle altre istituzioni pubbliche di autonomia aventi sede nella regione, è competente la Sezione regionale di controllo; per gli atti degli enti assoggettati a controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, è competente la Sezione del controllo sugli enti medesimi. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni.”;

Vista la relazione del responsabile del Servizio Tecnico Manutentivo comunale prot. n. 2719 del 26.07.2023, che evidenzia anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché sulla base di dati comparativi tra una gestione diretta o esternalizzata del servizio in questione, le ragioni e le finalità della scelta di acquisire quote di partecipazione della Società AMS, dando atto anche che la scelta risulta compatibile con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;

Visto altresì l'art. 7, co. 1 lett. c) del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii. che prevede che, in caso di partecipazioni comunali, la deliberazione di partecipazione di un'amministrazione pubblica alla costituzione di una società viene adottata con deliberazione del consiglio comunale;

Richiamati gli elementi essenziali dell'atto costitutivo della Società ai sensi dell'art. 2463 c.c.:

A. I soci sono tre Enti locali: il Comune di Magliano Sabina, con sede legale in Magliano Sabina, Piazza Garibaldi n. 4, il Comune di Collevocchio, con sede legale in Collevocchio, via A. Segoni, 24 e il Comune di Stimigliano con sede legale in Stimigliano, p.zza Roma n. 6. Per i Comuni in parola i diritti sono esercitati dai rispettivi Sindaci p.t. o da un loro delegato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del D.lgs 175/2016;

B. la Società è denominata “A.M.S. – Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l.”, società a

responsabilità limitata con Sede legale nel Comune di Magliano Sabina, p.zza Garibaldi, 4 C.F. e P.I. n. 01002730578, e sede operativa nel Comune di Collevecchio, Via dei cappuccini snc;

C. l'oggetto sociale prevede che la società, in via esemplificativa, possa gestire i seguenti servizi:

1. servizio idrico integrato in tutte le sue fasi (captazione, adduzione, distribuzione e scarico), nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge;
2. servizio d'illuminazione pubblica delle aree pubbliche ed aperte al pubblico, nonché gestione e manutenzione dei relativi impianti, nei termini consentiti dalla legge;
3. servizio di affissione e pubblicità, nonché eventuale riscossione dei relativi tributi e corrispettivi;
4. servizio di igiene ambientale (raccolta, trasporto, recupero, riciclaggio e smaltimento dei rifiuti urbani edei rifiuti speciali, pericolosi e non, e del risanamento ambientale); compreso il servizio di spazzamento ed igienizzazione degli spazi pubblici ed aperti al pubblico, nonché la gestione degli impianti per il trattamento, temporaneo e definitivo, dei rifiuti che afferiscono agli impianti comunali;
5. servizio di parcheggio e sosta a pagamento per autoveicoli nell'ambito del territorio comunale, con eventuale facoltà di riscossione dei relativi proventi;
6. organizzazione ed allestimento di fiere, esposizioni e mercati;
7. gestione di case di riposo ed alloggio e di altre strutture socio-assistenziali, nonché di altri serviziassistenziali, anche non residenziali;
8. servizi sociali, educativi e culturali, turistici, sportivi, servizi per lo sviluppo locale, la promozione e lo sviluppo economico e il marketing territoriale nonché realizzazione di progetti finanziati da Enti pubblici e dall'Unione Europea.
9. servizi di mensa e refezione scolastica e/o sociale;
10. servizi cimiteriali e necroscopici (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni e cremazioni), compreso il servizio d'illuminazione votiva e quello di igienizzazione e custodia delle aree cimiteriali e loro pertinenze;
11. servizi energetici volti a conseguire l'autosufficienza energetica, anche al fine del risparmio energetico e della tutela ambientale, anche tramite l'esercizio dell'attività di produzione, intermediazione e vendita di energia elettrica su libero mercato, ai sensi e nei limiti di cui al D.Lgs. n.79/1999, e dell'attività di interscambio di pacchetti di energia sulla costituenda borsa energia elettrica e di ogni altra attività inerente la liberalizzazione del mercato della stessa, nei termini consentiti dalla legge;
12. trasporto scolastico;
13. servizi di manutenzione verde pubblico;

14. manutenzione strade;

15. manutenzione immobili pubblici, di uso pubblico e relativi impianti;

16. servizi volti allo sviluppo di un sistema di infrastrutture di reti telematiche, di telecomunicazioni e di impiantistica tecnologica, al fine di consentire la messa a regime di servizi telematici pubblici, di reti telematiche urbane e reti civiche per il miglioramento dei servizi al cittadino e per lo sviluppo dell'innovazione tecnologica.

17. ogni altra attività complementare, accessoria ed ausiliaria rispetto a quelle istituzionali, purché finalizzata in via esclusiva alla gestione dei servizi pubblici locali, come la gestione di immobili di proprietà comunale, purché in via non prevalente rispetto all'oggetto sociale.

D. l'ammontare del capitale sociale è di € 40.000,00 ed è sottoscritto e interamente versato dai Comuni soci;

E. ciascun socio conferisce una percentuale del capitale sociale e acquisisce la corrispondente quota di partecipazione come di seguito specificato:

- Comune di Magliano Sabina: € 21.000 (quota di partecipazione 52,50% del capitale)

- Comune di Collecchio: € 9.000 (quota di partecipazione 22,50% del capitale);

- Comune di Stimigliano: € 10.000 (quota di partecipazione 25% del capitale);

F. sono previsti specifici diritti riguardanti l'amministrazione della società ai sensi dell'art. 2468, 3° comma, del codice civile, altresì richiamato dall'art. 16 "Società in house" del D.lgs 175/2016 TUSP. In particolare è previsto, ai fini della realizzazione dell'assetto organizzativo che garantisca a tutti i soci i requisiti del controllo analogo, che ad ogni socio è attribuito il diritto di voto in egual misura nell'ambito dell'assemblea dei soci.

G. l'organo amministrativo della Società è costituito di norma da un amministratore unico, nominato dall'assemblea dei soci, con facoltà di revoca. l'assemblea può disporre che la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione composto da tre o cinque membri. L'organo amministrativo esercita la rappresentanza legale della società.

H. l'Assemblea dei soci è costituita dai Rappresentanti legali degli Enti partecipanti, che esercitano i diritti del socio ai sensi dell'art. 9 del D.lgs 175/2016 TUSP.

I. l'organo di controllo o revisore unico è nominato dall'assemblea dei soci secondo le previsioni dell'art. 2477 del codice civile ed in conformità con il D.lgs. n. 175/2016.

J. la società risulta già costituita nel 2008 con capitale interamente sottoscritto dal Comune di Magliano Sabina ed è iscritta nel Registro delle Imprese di Rieti dalla data del 22.12.2006, C.F. e n. di iscrizione 01002730578, R.E.A. n. 61020.

Visti:

- l'articolo 7 del d.lgs. 36/2023 - rubricato Principio di auto-organizzazione amministrativa – che testualmente recita:

“1. Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea.

2. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano per ciascun affidamento un provvedimento motivato in cui danno conto dei vantaggi per la collettività, delle connesse esternalità e della congruità economica della prestazione, anche in relazione al perseguimento di obiettivi di universalità, socialità, efficienza, economicità, qualità della prestazione, celerità del procedimento e razionale impiego di risorse pubbliche. In caso di prestazioni strumentali, il provvedimento si intende sufficientemente motivato qualora dia conto dei vantaggi in termini di economicità, di celerità o di perseguimento di interessi strategici. I vantaggi di economicità possono emergere anche mediante la comparazione con gli standard di riferimento della società Consip S.p.a. e delle altre centrali di committenza, con i parametri ufficiali elaborati da altri enti regionali nazionali o esteri oppure, in mancanza, con gli standard di mercato.

3. L’affidamento in house di servizi di interesse economico generale di livello locale è disciplinato dal decreto legislativo 23 dicembre 2022, n. 201.

4. La cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguimento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:

- a) interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con competenze diverse;
- b) garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all’attività di interesse comune, in un’ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni;
- c) determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l’accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti;
- d) le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. “

- l’art. 14 del D.lgs. 201/2022, relativo alla scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale, che testualmente recita:

“1. Tenuto conto del principio di autonomia nell’organizzazione dei servizi e dei principi di cui all’articolo 3, l’ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il

perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalita' di gestione:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalita' previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a societa' mista, secondo le modalita' previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a societa' in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalita' previste dall'articolo 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalita' di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualita' del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonche' dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualita' del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si da' conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonche' illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenzioni.

4. Al fine di assicurare la realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari da parte del soggetto affidatario, nei servizi pubblici locali a rete, gli enti di governo dell'ambito integrano la relazione di cui al comma 3 allegando il piano economico-finanziario acquisito all'esito della procedura, che, fatte salve le disposizioni di settore, contiene anche la proiezione, per il periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una societa' di servizi iscritta all'albo degli intermediari

finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. E' vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pubblico servizio in ordine al regime tributario.”

Vista la deliberazione n. 145/2023 PAR della Corte dei conti – Sezione regionale di controllo per il Veneto, che ha formulato un interessante orientamento circa la correlazione tra gli adempimenti ad oggi previsti dal D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici abrogato a partire dal 1° luglio 2023) e quelli desumibili dai principi contenuti nel D.Lgs. 36/2023 (nuovo Codice dei contratti pubblici in vigore dal 1° aprile 2023 ed efficace dal 1° luglio 2023) riguardanti il rispetto di requisiti e condizioni legittimanti l'affidamento in house providing; osservando, in particolare, che:

“Il nuovo CCP, difatti, sembra recare delle aperture all'affidamento in house di lavori e servizi all'art. 7, denominato Principio di auto-organizzazione amministrativa, in vigore dal 1° aprile 2023, laddove dispone che Le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l'esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l'auto-produzione, l'esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell'Unione europea (comma 1) e che Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono affidare direttamente a società in house lavori, servizi o forniture, nel rispetto dei principi di cui agli articoli 1, 2 e 3 (comma 2).

Fatti salvi i casi di esclusione dall'applicazione del Codice di cui al comma 4 dell'art. 7 [...], il richiamo contenuto nel comma 2 dell'art. 7 ai principi espressi dagli articoli 1, 2 e 3 dell'articolato normativo, induce il Collegio a ritenere che rimanga fermo l'onere motivazionale di cui si è detto (giustificare il mancato ricorso al mercato ai sensi del c. 2 art. 192 D. Lgs. 50/2026, ndr), senza che possa procedersi, anche nel novellato regime, ad un affidamento diretto tout court.

Difatti, mette conto di sottolineare che i principi di cui viene chiesta l'applicazione riguardano: il risultato (nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza, che rappresenta lo strumento per conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti) ai sensi dell'art. 1; la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici (art. 2) e, infine, l'accesso al mercato, con l'onere, in capo alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.”

Dato atto, pertanto, che l'attività istruttoria riguardante la scelta di procedere all'affidamento dell' *in house providing*, oltre ad esplicitarne i vantaggi per la collettività e la congruità economica, dovrà continuare ad evidenziare le motivazioni per cui non si è proceduto con il ricorso al mercato;

Dato atto, altresì, che i magistrati contabili evidenziano come, all'onere di motivare il mancato ricorso al mercato *“si accompagna l'obbligo informativo contenuto nell'art. 23 del nuovo CCP, posto che il comma 5 della norma prevede che l'ANAC individua le informazioni che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti sono tenuti a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici ... e che tale obbligo sussiste anche in ipotesi di affidamenti diretti a società in house di cui all'art. 7, comma 2”*.

Considerato che - in ogni caso - il comma 2 dell'art. 31 del d.lgs. 201/2022 prevede l'istituzione, sul portale dell'Anac, di un'apposita sezione denominata *“Trasparenza dei servizi pubblici locali di rilevanza economica – Trasparenza SPL”* in cui pubblicare, oltre alle deliberazioni inerenti l'istituzione di servizi pubblici, l'individuazione della forma gestionale del servizio, la scelta dell' *in house providing*, anche il contratto di servizio riferito a tale modello gestionale; ed il comma 3 dell'art. 17 del d.lgs. 201/2022 attribuisce ulteriore rilevanza costitutiva del rapporto *in house providing* al suddetto adempimento, in quanto prevede che il contratto possa essere stipulato decorsi 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione della deliberazione di affidamento alla società *in house* sul sito dell'Anac;

Vista la Delibera Anac n. 261 del 20 giugno 2023, di adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante *«Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»*, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 151 del 30 giugno 2023, che è entrata in vigore il 1° luglio 2023 ed acquisterà efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2024.

Richiamato altresì l'art. 17 del D.lgs. 201/2022 che testualmente recita:

“1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale dilivello locale a società in house , nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contrattipubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio,

illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

4. Per i servizi pubblici locali a rete, alla deliberazione di cui al comma 2 è allegato un piano economico-finanziario che, fatte salve le discipline di settore, contiene anche la proiezione, su base triennale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento, dei costi e dei ricavi, degli investimenti e dei relativi finanziamenti, nonché la specificazione dell'assetto economico-patrimoniale della società, del capitale proprio investito e dell'ammontare dell'indebitamento, da aggiornare ogni triennio. Tale piano deve essere asseverato da un istituto di credito o da una società di servizi iscritta all'albo degli intermediari finanziari ai sensi dell'articolo 106 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, o da revisori legali ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

5. L'ente locale procede all'analisi periodica e all'eventuale razionalizzazione previste dall'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, dando conto, nel provvedimento di cui al comma 1 del medesimo articolo 20, delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio a società in house, anche in relazione ai risultati conseguiti nella gestione.”;

Rilevato che l'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l., di seguito anche A.M.S. S.r.l., svolge dal 2008 i servizi di igiene urbana ed ambientale con ottimi risultati sia in tema di qualità del servizio che di contenimento dei costi e con convenienza economica per l'ente proprietario e per la cittadinanza;

Vista la richiesta inoltrata al Comune di Magliano Sabina in data 09.05.2022 con prot. 1673 ai fini della verifica di fattibilità di acquisizione di quote della soc. A.M.S. S.r.l.;

Acquisiti dal Comune di Magliano Sabina, con prot. 6102 del 10.05.2023:

- lo statuto della società;
- la relazione previsionale e programmatica;

- bilanci approvati dell'ultimo triennio;

Acquisita, altresì, con prot. n. 1907 del 26.05.2023 dalla soc. A.M.S. un Piano Tecnico Finanziario e una relazione relativa alla sostenibilità e alla qualità economica del servizio reso negli altri enti, unitamente ad un' offerta comprensiva degli oneri rispetto al servizio da rendere nel territorio di Torrita Tiberina;

Accertato che la soc. A.M.S. S.r.l. possiede i requisiti richiesti dal D.lgs. 175/2016 e dal D.lgs. 36/2023 per l'affidamento dei servizi di interesse generale anche economici;

Appurata altresì la solidità e serietà della stessa anche in considerazione della qualità dei servizi resi alla popolazione del Comune di Magliano Sabina;

Accertato inoltre che:

- in data 21/12/2018 con Deliberazione di Consiglio comunale n. 41 il Comune di Magliano Sabina ha provveduto alla revisione dello statuto in conformità alla nuova normativa introdotta dal D.lgs. 175/2016, definitivamente adottato in data 11/01/2019 con rep. 3055;
- la gestione della società appare garantire qualità e risparmi nella gestione dei servizi rispetto al mercato;
- a seguito della valutazione delle diverse modalità di gestione di cui all'art. 113 TUEL, quella dell'affidamento in house è considerata la più appropriata in quanto risponde ai principi di economicità, efficienza ed efficacia così come previsto dall'art. 5 del d.lgs. 175/2016;

Rilevato in particolare, ai sensi dell'art. 5 del d.lgs. 175/2016, che:

- l'obiettivo dell'acquisizione di quote di partecipazione nella Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. (A.M.S. s.r.l.) è quello di poter procedere all'affidamento dei servizi di interesse generale ed in particolare in prima fase, quello di igiene urbana ivi compreso lo spazzamento delle aree pubbliche, con la modalità "in house", così da garantire continuità, economicità, efficienza ed efficacia del servizio pubblico;
- l'Amministrazione comunale infatti ritiene opportuno, da un lato, valorizzare quelle forme organizzative e gestionali idonee a garantire al Comune un controllo diretto e stringente sulla gestione del servizio, dall'altro lato, utilizzare forme organizzative e gestionali già esistenti sul territorio e di comprovata efficacia ed esperienza nel settore di riferimento;
- dall'analisi effettuata da questa Amministrazione emerge che la soc. A.M.S. S.r.l. è la più indicata sia per la qualità ed esperienza per servizi gestiti analoghi a quelli da affidare che per continuità territoriale che possa garantire, anche per la specificità del servizio, economie di scala dal punto di vista operativo-gestionale;
- la gestione in house del servizio rappresenta un indubbio vantaggio per la collettività, in quanto la società ha come esclusivo obiettivo, l'esecuzione dei servizi a fronte del solo pareggio di bilancio e quindi senza utili o dividendi normalmente incompatibili con il

- ricorso ad affidamenti a soggetti privati, con indubbi vantaggi per l'utenza finale;
- l'affidamento in house permette all'Amministrazione di stipulare un contratto per periodi più lunghi, consentendo una gestione degli investimenti in manutenzione ed innovazione con ampio orizzonte, tale da garantire il mantenimento ottimale in efficienza ed un costante aggiornamento degli impianti oltre ad un livello qualitativamente elevato;
 - la gestione in proprio del servizio da parte del Comune (servizio in economia) è concretamente, allo stato dei fatti, non percorribile, in quanto l'Ente non dispone di adeguate risorse umane disponibili in organico né delle attrezzature e dei mezzi necessari all'espletamento del servizio;

Visto l'allegato Statuto dell'azienda;

Rilevato che il Comune di Torrita Tiberina intende acquisire, ai sensi del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., quote pari al 4,65% del capitale sociale dell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. con sede in Magliano Sabina (RI) in Piazza Garibaldi, 4 - C.F. e P.I. n. 01002730578;

Considerato:

- che con il Comune di Magliano Sabina è stato valutato opportuno aumentare, in considerazione anche dell'imminente acquisto di quote da parte di altri enti locali interessati, il capitale sociale ad € 58.000,00;
- che pertanto la quota del 4,65% che sarà acquisita da questo Comune risulta pari ad un importo di € 2.700,00;

Visto il verbale di Assemblea ordinaria dell'Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. di approvazione dell'ipotesi di aumento di capitale sociale;

Fatto presente quindi il rispetto dell'osservanza della vigente normativa in materia di società partecipate e delle società in house in particolare sopra richiamata con specifico riferimento al perseguimento da parte di questo Ente della propria finalità istituzionale finalizzata alla gestione dei servizi di interesse generale;

Visto l'allegato schema di Deliberazione di Consiglio comunale da sottoporre a preventiva consultazione pubblica e la relativa documentazione allegata;

Dato atto che prima della presentazione al Consiglio comunale si procederà all'acquisizione del parere del Revisore dei Conti;

Visto l'art. 49 del D.lgs. n° 267/2000 ai sensi del quale: "Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta e al Consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.";

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e a quella contabile, espressi ai sensi dell'art. 49 e 147 bis del D.lgs. 18.08.2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi competenti e allegati alla presente Deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

Visti:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

AD UNANIMITÀ di voti favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti,

DELIBERA

Per le motivazioni descritte in premessa e qui da ritenersi integralmente trascritte:

1. **Di prendere atto** del verbale dell'Assemblea ordinaria dell'Azienda Municipalizzata Sabina s.r.l. di approvazione dell'ipotesi di aumento di capitale sociale;
2. **Di approvare** l'allegato schema di Deliberazione di Consiglio comunale e i relativi documenti ad esso allegati – relazione del Settore Tecnico Manutentivo comunale prot. 2719 del 26.07.2023 e Statuto della Società AMS srl - per l'acquisizione del 4,65% delle quote dell'Azienda Municipalizzata Sabina S.r.l. (A.M.S. S.r.l.) con sede in Magliano Sabina (RI) in Piazza Garibaldi, 4 - C.F. e P.I. n. 01002730578, per un importo complessivo di euro 2.700, da sottoporre a preventiva consultazione pubblica;
3. **Di stabilire** che il suddetto schema di deliberazione - e la documentazione di cui sopra, ivi compreso lo statuto - ai sensi dell'art. 5 comma 2 del D.lgs. 175/2016 e ss.mm.ii., sia pubblicato per 10 giorni all'Albo pretorio on – line del Comune; e che contestualmente sia data notizia dell'approvazione del suddetto schema mediante pubblicazione di un avviso sulla home page del sito istituzionale dell'Ente e nella sezione “Amministrazione Trasparente”, nonchè reso noto anche attraverso l'affissione di avviso cartaceo, al fine di consentire, nello stesso termine di 10 giorni, a chiunque di presentare osservazioni e suggerimenti che saranno valutati dall'Amministrazione;
4. **Di dare mandato** al Sindaco ed agli uffici comunali di procedere con la predisposizione degli atti consequenziali alla presente deliberazione;
5. **Di trasmettere** altresì il presente atto al Comune di Magliano Sabina e all'A.M.S. S.r.l.;
6. **Di stabilire** che il presente atto sia pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito istituzionale di questo Comune, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs.

33/2013, nonché dell'art. 7, comma 4, del D.lgs. n. 175/2016;

7. **Di dichiarare**, con successiva votazione resa all'unanimità dei voti palesi, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV del D.Lgs. n. 267/2000.

Si richiedono i pareri di cui al D. Lgs. n. 267/2000.

Torrita Tiberina, 26.07.2023

IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA II TECNICO-MANUTENTIVA E
ENTRATE
ROBERTO ANGELINI

PRESO atto dei pareri sopra espressi ai sensi dell'art. 49 e dell'attestazione di cui all'art. 151 - 4° comma – del D.Lgs. 18 agosto 2000 n.267;

TUTTO ciò premesso;

CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione n. 79 sopra indicata che qui si intende riportata a formarne parte integrante e sostanziale;

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere in merito

LA GIUNTA COMUNALE

Con votazione unanime espressa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma IV del D.Lgs. n. 267/2000.

P A R E R I P R E V E N T I V I

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità TECNICA, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA II TECNICO-MANUTENTIVA E
ENTRATE
ROBERTO ANGELINI**

Ai sensi dell'art.49, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità CONTABILE, della proposta di deliberazione formalizzata col presente atto:

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO FINANZIARIA
Sabrina Niccolai**

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE
COLAFIGLI RITA**

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SILVANA MELE**



Firmato digitalmente da RITA
COLAFIGLI
C: IT
OU: Largo 16 Marzo 1978 N. 9 - CAP
00060 TORRITA TIBERINA (RM)
O: COMUNE DI TORRITA TIBERINA

-
- Pubblicata all'albo pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi dal . . Al . .
Ai sensi dell'Art. 124 comma1, del D.Lgs 18.8.2000 n. 267.
 - Viene Trasmessa in elenco in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'Art. 125 del
D.Lgs 18.8.2000 n. 267.

Addì, . .

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SILVANA MELE
CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del
D.Lgs267/00 è stata dichiarata immediatamente eseguibile - Art. 134 - comma 4° del D.Lgs 267/00

Addì, 26.07.2023

**IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA SILVANA MELE**

**IL SEGRETARIO COMULE
DOTT.SSA SILVANA MELE**

Data, _____